



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 8 del 18 maggio 2023

DI INIZIATIVA DI ANTONIO AURIGEMMA, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA DECISIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2023

***ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI MARCO COLAROSSO ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE REGIONALE E CONSEGUENTE SOSTITUZIONE
CON IL CANDIDATO VINCENZO D'ANTÒ***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di deliberazione consiliare

concernente:

*Annullamento dell'elezione di Marco Colarossi alla carica di
consigliere regionale e conseguente sostituzione
con il candidato Vincenzo D'Antò*

DI INIZIATIVA DI ANTONIO AURIGEMMA, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA DECISIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2023

Firmato digitalmente da: Antonio Aurigemma
Organizzazione: CONSIGLIO REGIONALE DEL
LAZIO/80143490581
Data: 18/05/2023 18:34:25

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO l'articolo 122, primo comma, della Costituzione;
- VISTO lo Statuto;
- VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio (Deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 "Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato"), di seguito denominato Regolamento dei lavori del Consiglio regionale;
- VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);
- VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche;
- VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) e successive modifiche;
- VISTA la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitarie nazionale) e successive modifiche che al n. 7 del primo comma dell'articolo 7 stabilisce che non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale *“i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;”*;
- VISTO l'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche che, al comma 1, dispone che *“Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della regione, il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti.”*;

- VISTO che il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 2/2005 dispone che *“Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”*;
- CONSIDERATO che le liste dei candidati per ogni collegio, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della l. 108/1968 *“devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione”* e che l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio si è svolta nei giorni 12 e 13 febbraio 2023;
- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, primo comma, della l. 108/1968 e l'articolo 7, comma 2 della l.r. 2/2005, eventuali cessazioni dalla carica per dimissioni devono avvenire entro e non oltre il 14 gennaio 2023;
- CONSIDERATO pertanto che, il consigliere Marco Colarossi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 2/2005, avrebbe dovuto cessare dalla carica per dimissioni non oltre il 14 gennaio 2023;
- VISTA la nota prot. RU 0007051 del 30 marzo 2023 del Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale dalla quale risulta che il consigliere Marco Colarossi sia stato *“dipendente a tempo determinato fino al 19.02.2023, data di cessazione del rapporto di lavoro”*;
- VISTO che, a seguito della predetta nota, l'Ufficio di presidenza, quale Giunta delle elezioni, con nota prot. RU 0008412 del 13 aprile 2023, nel procedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, all'accertamento della inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri risultati eletti nelle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, nella seduta del 13 aprile 2023 ha rilevato esistente, nei confronti del consigliere Marco Colarossi, la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 7, primo comma, numero 7), della l. 154/1981 e gli ha concesso dieci giorni di tempo per formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della medesima legge;
- VISTE le osservazioni formulate dal consigliere Marco Colarossi acquisite al protocollo del Consiglio regionale con nota RU 0009249 del 24 aprile 2023;
- CONSIDERATO il Segretario generale del Consiglio regionale con nota prot. RU 0009475 del 27 aprile 2023 ha trasmesso al Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale, le predette osservazioni;

- VISTA la nota prot. RU 0010735 dell'11 maggio 2023 nella quale il Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale, a riscontro della sopra citata nota del Segretario generale, confermando quanto già dichiarato, ha specificato *“che le dimissioni del consigliere Marco Colarossi sono state presentate con nota all'ufficio del protocollo regionale in data 20.02.2023, acquisite al protocollo regionale n. 189216 del 20.02.2023 ed assegnate in pari data alla scrivente Direzione regionale tramite il sistema PROSA, il sistema di protocollo informatico e gestione documentale in uso presso la Regione”*;
- RITENUTO sussistere la causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della l. 154/1981 a carico del consigliere Marco Colarossi;
- VISTO il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 10, che, al comma 5, prevede che *“Qualora manchi alcuna delle condizioni di eleggibilità, l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula l'annullamento delle relative elezioni. Se l'Aula accoglie la proposta, dichiara annullata l'elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.”*;
- VISTO l'articolo 16, primo comma, della l. 108/1968 secondo il quale il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, *“è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto”*;
- CONSIDERATO che nell'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023 il sig. Marco Colarossi è stato eletto consigliere regionale nella lista avente il contrassegno *“MOVIMENTO 5 STELLE 2050”* nella circoscrizione elettorale della Città metropolitana di Roma Capitale;
- VISTI i verbali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma e dell'Ufficio centrale regionale relativi alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 e accertato che nella lista avente il contrassegno *“MOVIMENTO 5 STELLE 2050”* i candidati che seguono immediatamente l'ultimo eletto sono nell'ordine: 1. Adriano Zuccalà; 2. Vincenzo D'Antò;
- CONSIDERATO che Adriano Zuccalà è stato proclamato eletto consigliere regionale con decreto del Presidente provvisorio del Consiglio regionale n. D00001 del 13 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, a seguito delle dimissioni di Donatella Bianchi dalla carica di consigliere regionale;

su proposta dell'Ufficio di presidenza, riunitosi quale Giunta delle elezioni in data 18 maggio 2023, per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

- a) di dichiarare annullata l'elezione di Marco Colarossi alla carica di consigliere regionale del Lazio della XII Legislatura;
- b) di attribuire il seggio vacante al candidato Vincenzo D'Antò, primo dei non eletti della lista "Movimento 5 Stelle 2050" nella circoscrizione elettorale della Città metropolitana di Roma Capitale;
- c) che il consigliere Vincenzo D'Antò è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 10 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale e a fornire le dichiarazioni previste dalla normativa vigente;
- d) di disporre che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, sia tempestivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e notificata ai consiglieri interessati entro cinque giorni;
- e) che Vincenzo D'Antò matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale a partire dalla data di notifica della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.